



FONDAZIONE ASILO POMINI

IMPRESA SOCIALE

STATUTO DEL 20/04/2023

Allegato "C" dell'atto rep.n. 54356/32959

STATUTO “FONDAZIONE ASILO POMINI IMPRESA SOCIALE”

CAPO I - ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO

- Art. 1 - Origine, denominazione, sede, territorio di riferimento
- Art. 2 - Scopo, oggetto, attività
- Art. 3 - Patrimonio
- Art. 4 - Entrate della Fondazione

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Art. 5 - Organi della Fondazione

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 - Attività e poteri del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 - Quorum costitutivi e deliberativi
- Art. 10 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

CAPO IV - IL PRESIDENTE

- Art. 11 - Il Presidente

CAPO V - SEGRETARIO

- Art. 12 - Il Segretario

CAPO VI - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- Art. 13 - Collegio Sindacale o Organo di Controllo
- Art. 14 - Revisione Legale dei Conti

CAPO VII - L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

- Art. 15 - I Partecipanti e l'Assemblea dei Partecipanti

CAPO VIII - NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

- Art. 16 - Durata dell'esercizio e bilancio
- Art. 17 - Scioglimento e liquidazione

CAPO IX - DISPOSIZIONE FINALE

- Art. 18 - Controversie e Foro Competente
- Art. 19 - Rinvio normativo

CAPO I - ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1 - Origine, denominazione, sede, territorio di riferimento

1.1 - ORIGINI - L'Asilo infantile Luigi Pomini con sede in Castellanza, trova le proprie origini dagli atti 15 e 20 ottobre 1934, con i quali il Sig. Comm. E. Pomini, dispone un lascito del valore di circa lire 350.000 (trecentocinquantamila) allo scopo di istituire nel detto Comune un Asilo Infantile da intitolarsi "LUIGI POMINI". L'Asilo fu eretto in Ente morale con Decreto Reale in data 9 agosto 1935 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e succ. modd. A seguito del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 361 del 29 dicembre 1978 l'Asilo Infantile venne ricompreso tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativa - religiosa. La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'ente disposto con Decreto del Direttore Generale Formazione e Lavoro della Regione Lombardia n. 70718 del 14 ottobre 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 9 novembre 1998. Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all'ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile. A far data dal 20 novembre 1998 l'ente è iscritto presso la cancelleria del Tribunale di Varese al numero 425 PG del registro delle persone giuridiche private.

1.2 - L'ente è una Fondazione senza scopo di lucro regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, dal Libro primo del Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) ove richiamato e compatibile, nonché dal presente Statuto.

1.3 - La denominazione dell'ente è "FONDAZIONE ASILO POMINI IMPRESA SOCIALE", da qui in avanti solo Fondazione.

1.4 - L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Impresa Sociale" o dell'acronimo "IS" è obbligatorio ai sensi di Legge.

1.5 - La sede della Fondazione è nel Comune di Castellanza all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile nonché nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.6 - Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale secondo le disposizioni di Legge vigenti. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

1.7 - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato e opera principalmente all'interno della Regione Lombardia, di seguito il "Territorio di riferimento".

Art. 2 - Scopo, oggetto, attività

2.1 - La Fondazione è una scuola privata di ispirazione cattolica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione ponendosi:

- come punto di riferimento per la formazione in ambito psicopedagogico educativo per le famiglie, gli educatori, gli insegnanti e chiunque sia interessato a titolo personale e professionale ad approfondire la propria formazione;
- come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative attraverso l'organizzazione di proposte e attività a carattere ludico-ricreativo.

In particolare la Fondazione concorre, attraverso la gestione della scuola dell'infanzia, all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza.

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Fondazione contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine attraverso la gestione e la promozione dei servizi nella fascia 0-6 anni con particolare attenzione alla scuola dell'infanzia. Nella gestione della scuola d'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria del territorio. Nella medesima prospettiva, la Fondazione svolge la propria attività anzitutto a favore dei bambini residenti nel Comune di Castellanza e limitrofi.

2.2 - La Fondazione esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività. La Fondazione, in ossequio al disposto dell'art. 2 D.lgs. 112/2017, ha per oggetto l'esercizio di attività relative all'organizzazione e alla gestione di scuole e di corsi di formazione di ogni ordine e grado, nonché più in generale lo svolgimento di attività culturali, artistiche, turistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura, dell'ambiente e del territorio e della pratica del volontariato, nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 2 del succitato Decreto:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- lett. u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2.3 - Le attività di interesse generale di cui al comma precedente e oggetto dell'attività sono realizzate e declinate, in particolare, ma non esclusivamente, per il tramite della gestione di tutti i servizi necessari o utili al raggiungimento delle finalità, estrinsecandosi in particolare nelle seguenti attività istituzionali:

- 1) Istituire e gestire scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia per bambini di età da 0 a 6 anni, nonché ampliare l'attività con servizi innovativi di cui al Titolo III

della Legge Regionale 23.04.1990, n° 32, ed altri servizi che saranno previsti in appositi regolamenti;

- 2) Organizzare e gestire attività formative e ricreative a favore dei bambini e delle famiglie;
- 3) Organizzare incontri e convegni rivolti ai genitori e al personale educativo e didattico, nonché iniziative culturali ed educative dedicate all'infanzia che intendano favorire il pensiero creativo;
- 4) Interagire e collaborare con le istituzioni scolastiche e non, alle quali proporre attività complementari ai programmi curriculari;
- 5) Promuovere iniziative ed eventi al fine di far conoscere le attività della Fondazione anche mediante la diffusione di materiale informativo;
- 6) Gestire e organizzare, direttamente ed indirettamente, corsi e seminari di formazione di qualsiasi natura;
- 7) Organizzare manifestazioni, eventi, fiere, mostre e ogni altra attività aggregativa utile al raggiungimento del fine istituzionale;
- 8) Promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'educazione non formale, attraverso iniziative culturali permanenti e/o temporanee, come eventi, laboratori, mostre e/o altro;
- 9) Promuovere attività di ricerca e indagine nel settore culturale che consentano di monitorare i cambiamenti in atto nel mondo dell'infanzia, con particolare attenzione alla cultura, all'integrazione tra le culture e all'efficacia delle azioni promosse e/o perseguite;
- 10) Promuovere attività di ricerca e di aggiornamento culturale per mantenere l'innovatività della proposta pedagogica e culturale;
- 11) Promuovere, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo degli operatori culturali per l'infanzia e degli insegnanti, con particolare riguardo alla formazione giovanile;
- 12) Promuovere attività dirette ad ampliare l'accesso ai servizi culturali, con particolare attenzione a raggiungere fasce di minori che abitualmente non sono coinvolti in iniziative culturali innovative.

2.4 - La Fondazione può compiere in via residuale, non principale e non prevalente secondo il disposto dell'art. 2 comma 3 D.lgs. 112/17 le seguenti attività:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la partecipazione a bandi, la sottoscrizione di accordi di finanza agevolata, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

5. assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità ed alle attività della Fondazione;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali;
7. stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte di attività;
8. istituire premi e borse di studio;
9. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.5 - Tutta l'attività, compresa quella accessoria, potrà essere esercitata con la territorialità prevista dal presente Statuto, in tutte le forme e le modalità consentite dalla Legge vigente per tempo e/o per territorio.

2.6 - La Fondazione può compiere in via residuale, non principale e non prevalente secondo il disposto dell'art. 2 c. 3 D.lgs. 112/2017, tutte le operazioni commerciali (compresa la vendita dei prodotti inerenti la propria attività anche on line e la prestazione di servizi di consulenza, orientamento, assistenza, pianificazione strategica ed organizzativa ad altre organizzazioni, in particolare ad Enti pubblici e privati, religiosi, scolastici, Imprese sociali ed Enti del Terzo Settore oltre che, nei limiti consentiti, società, enti o imprese commerciali), industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per Legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società, tra cui in particolare le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

2.7 - La Fondazione svolge le proprie attività senza effettuare distinzioni, con riferimento ai soggetti fruitori, di sesso, razza, etnia, religione ed aspirazione politica.

2.8 - La Fondazione può effettuare attività di raccolta fondi in tutte le forme idonee consentite dalla legge tempo per tempo vigente, con espresso riferimento a quanto previsto in tema di Ente del Terzo Settore dall'art. 7 del D.lgs. 117/17.

2.9 - Con particolare attenzione alla scuola dell'infanzia rispetto alla quale un apposito regolamento stabilirà le norme di gestione e organizzazione nel rispetto della normativa nazionale, l'organo amministrativo della Fondazione approva appositi regolamenti interni al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività della Fondazione stessa e più agevole il raggiungimento delle finalità della medesima.

Art. 3 - Patrimonio

3.1 - Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore.

3.3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale versato dai Fondatori, quale risulta dall'atto costitutivo e da ulteriori conferimenti ed elargizioni erogate al fine di incrementare la dotazione patrimoniale iniziale;
- da contributi, lasciti e donazioni ed in generale da ogni altra entrata da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati con espresso vincolo di destinazione di incremento del patrimonio;
- da beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad incremento del patrimonio;
- da entrate ed apporti finanziari di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

3.4 - È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, che dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la necessità di impiego ed utilizzo per le finalità istituzionali.

3.5 - Il patrimonio disponibile della Fondazione è incrementato di ogni bene immobile e mobile che perverrà, a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, elargizioni, liberalità e contributi da chiunque effettuati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

3.6 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati al patrimonio ulteriori apporti, donazioni e disposizioni *mortis causa* provenienti da terzi, avanzi di gestione e ogni altro ricavo non vincolato a uno scopo specifico.

3.7 - Il patrimonio della fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.8 - I beni immobili, ove parzialmente non utilizzati per gli scopi statutarî, potranno essere temporaneamente concessi in locazione o in comodato a enti locali o a terzi.

Art. 4 - Entrate della Fondazione

4.1 - La Fondazione può disporre delle entrate previste a livello normativo per le fondazioni tra cui:

- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- redditi derivanti dallo svolgimento delle Attività di interesse generale e delle altre attività di cui all'art. 2 comma 3 del D.lgs. 112/17;
- conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità e introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;
- quote sottoscritte dai Partecipanti;
- corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio delle proprie attività;
- contributi pubblici o privati;
- ogni altro provento, entrata, contributo ed elargizione di terzi, in denaro o in natura ed in qualunque forma giuridica effettuato, destinati all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente vincolati ad incremento del patrimonio.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

5.1 - Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione, anche definito Organo amministrativo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo e di Revisione;
- l'Assemblea dei Partecipanti.

5.2 - I soggetti che assumono le suddette cariche sociali, ad esclusione dell'Assemblea dei Partecipanti, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza da carichi pendenti, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

5.3 - Tutte le cariche della Fondazione sono elettive e gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo e di Revisione cui deve essere attribuito un compenso specifico.

5.4 Alle cariche gratuite è garantito il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico stesso

5.5 - Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 112/2017 e dalle altre leggi in vigore, può attribuire un compenso a membri dello stesso o al Presidente, cui vengano delegate specifiche mansioni che, se non assunte dai medesimi, comporterebbero la stipula di appositi contratti onerosi di lavoro, servizio, fornitura con terzi soggetti. Per l'assegnazione di tali incarichi è richiesta l'unanimità dei votanti.

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

6.1 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente.

6.2 - I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti e nominati dai seguenti soggetti, di seguito "Elettori": Assemblea dei Partecipanti e dal Consiglio comunale di Castellanza, secondo le seguenti regole:

- un membro è nominato dal Comune di Castellanza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di nomina formulata per iscritto dalla Fondazione;
- sei membri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti; all'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, un membro è invece nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 112/2017. In occorrenza di tale situazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina pertanto cinque membri anziché sei (o in caso di assenza del membro di nomina del consiglio comunale sette membri anziché sei). Viceversa, per quanto indicato al precedente comma, nel caso in cui il Comune di Castellanza non nomini il membro di sua designazione, l'Assemblea dei Partecipanti nominerà sette Consiglieri in luogo di sei.

Le nomine da parte dei soggetti Elettori si qualificano quali mere designazioni intese come espressione di poteri previsti dal presente Statuto e non si configurano in alcun modo quali mandati fiduciari con rappresentanza essendo conseguentemente sempre esclusa qualsiasi forma di controllo, direzione o coordinamento della Fondazione da parte degli Elettori stessi.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs. 112/2017, ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al D.lgs. 58/98.

6.3 - La presidenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita al membro nominato dal Consiglio di Amministrazione, che delibera con la maggioranza dei membri e con la maggioranza dei voti esprimibili.

6.4 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere nominati per ulteriori mandati senza interruzione.

6.5 - L'assenza ingiustificata di un componente del Consiglio di Amministrazione per un numero di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza automatica; della stessa il Consiglio di Amministrazione prende atto nel corso della seduta che implica la decadenza, in una apposita deliberazione aggiunta all'ordine del giorno della convocazione.

6.6 - Nei casi in cui, per dimissione, morte o decadenza, manchi qualche membro dell'Organo amministrativo, i restanti membri provvedono alla cooptazione di un altro consigliere. Il consigliere cooptato resterà in carica sino alla prima Assemblea dei Partecipanti successiva alla cooptazione. Nel caso la carica vacante riguardasse un consigliere designato dal Comune di Castellanza, il Presidente richiede all'ente di riferimento di designare un altro candidato che resta in carica sino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

6.7 - In caso di dimissioni, decesso o decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Organo di Controllo deve convocare l'Assemblea dei Partecipanti per provvedere al suo rinnovo.

6.8 - Valgono le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

6.9 - Agli amministratori si rendono applicabili le previsioni di cui all'art. 2381 Codice Civile. In particolare l'organo amministrativo comunque formato, ai sensi di quanto previsto dalla legge e nello specifico dall'art. 2086 Codice Civile, ha il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

6.10 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'articolo 2381, commi 3, 5 e 6 del Codice Civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2381, 5 comma, del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre norme vigenti.

Art. 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

7.1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

7.2 - Le adunanze ordinarie hanno luogo almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio e per l'analisi periodica dell'andamento delle attività della Fondazione.

7.3 - Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o, infine, per disposizione dell'Autorità Governativa.

7.4 - Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte dal Presidente, con invito formulato tramite posta elettronica o qualunque altro mezzo con il quale possa essere assicurata la conoscenza della convocazione, almeno cinque giorni prima, ovvero ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

7.5 - Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti, o si dichiarino informati, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, se invitato, l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7.6 - La partecipazione al Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Attività e poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- nomina al suo interno il Vicepresidente che assolve alle funzioni del Presidente nei casi di impedimenti o mancanza dello stesso;
- definisce gli obiettivi e approva il bilancio annuale preventivo quale strumento programmatico ed operativo per il loro raggiungimento;
- definisce ed approva il Bilancio Sociale così come previsto dall'art. 9 c. 2 del D.lgs. 112/2017;
- approva le variazioni al bilancio preventivo;
- delibera i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- delibera il regolamento relativo alla qualifica di Partecipante;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello Statuto quando lo ritenga necessario e funzionale all'interesse generale della Fondazione con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri;
- determina il numero dei membri del collegio sindacale e, ove obbligatorio per legge o ritenendone opportuna comunque la presenza, provvede alla nomina di un Revisore legale nel rispetto dell'art. 10 del D.lgs. 112/2017 potendo attribuire l'incarico di Revisore legale all'Organo di controllo;
- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- delibera su tutto quanto necessario alla gestione della Fondazione;
- delibera, anche attraverso i regolamenti approvati ai sensi del presente Statuto, in relazione alle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti individuati dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 11 del D.lgs.

112/2017, tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 112/2017;

- delibera su ogni altro argomento, ordinario e straordinario, non riservato dalla legge o dal presente Statuto ad un altro soggetto;
- può deliberare l'incarico al Collegio Docenti di predisporre il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Art. 9 - Quorum costitutivi e deliberativi

9.1 - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.

9.2 - Le votazioni si fanno ad appello nominale e il voto segreto è previsto solo quando si tratta di questioni concernenti persone.

9.3 - In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9.4 - Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione delle Attività istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

9.5 - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato ad assistere l'Organo di controllo e revisione.

9.6 - Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti; le persone invitate non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

10.1 - Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro della Fondazione e custodito presso la sede della stessa.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Articolo 11 - Il Presidente

11.1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

11.2 - Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

11.3 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

11.4 - Fermi restando i poteri di rappresentanza in virtù delle disposizioni del presente Statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle delibere assembleari, intrattenendo rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- curare l'osservanza dello Statuto e richiedere modificazioni quando lo si reputi necessario;
- sorvegliare sul buon andamento della Fondazione.

CAPO V - SEGRETARIO

Art. 12 - Il Segretario

12.1 - Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione: egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente.

12.2 - Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

12.3 - Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

12.4 - Il Segretario non può essere membro del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 13 - Collegio Sindacale o Organo di Controllo

13.1 - Il Collegio Sindacale può essere monocratico o collegiale secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione che determina il compenso spettante ai sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Nel caso di organo collegiale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; nel caso di organo monocratico, si compone di un membro effettivo e di un supplente. Tutti i membri dovranno essere scelti tra iscritti al Registro dei Revisori Legali. All'avvenuto superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, un nuovo membro nominato da parte dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 112/2017, andrà ad integrare il Collegio Sindacale in carica.

13.2 - Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, resta in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 10 del D.lgs. 112/2017.

13.3 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che il Bilancio Sociale

sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali in materia di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 112/2017.

13.4 - I membri effettivi del Collegio Sindacale, se non vi ha provveduto l'Assemblea, eleggono a maggioranza il presidente del Collegio Sindacale.

13.5 - In caso di cessazione, decadenza o revoca di un Sindaco, subentreranno i Sindaci supplenti in ordine di età nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile e l'Assemblea dei Partecipanti delibererà in merito all'integrazione del collegio.

13.6 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

13.7 - Le riunioni dell'Organo di controllo, se collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.8 - Il Collegio Sindacale può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Revisione Legale dei Conti

14.1 - Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, oppure, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, del Codice Civile.

14.2 - L'Organo di controllo e, laddove nominato, l'Organo di Revisione provvedono alla tenuta e cura dei libri relativi alle proprie adunanze e deliberazioni.

CAPO VII - L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 15 - I Partecipanti e l'Assemblea dei Partecipanti

15.1 - Sono Partecipanti le persone che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura, con le modalità e le misure non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione o regolamento.

15.2 - La qualifica di Partecipante dura per il periodo stabilito da apposita deliberazione o regolamento del Consiglio di Amministrazione.

15.3 - I Partecipanti si riuniscono, ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, nell'Assemblea dei Partecipanti.

15.4 - Il Consiglio di Amministrazione verifica con periodicità annuale l'esistenza o meno di Partecipanti in regola con le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

15.5 - Si applicano ai Partecipanti le disposizioni di cui all'articolo 23 del D.lgs. n. 117/2017 ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

15.6 - L'Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Statuto; formula pareri

consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell'Assemblea dei Partecipanti non sono mai vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

15.7 - All'Assemblea dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

15.8 - Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito a chi presiede la riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente chi presiede l'assemblea.

15.9 - Al fine del conferimento di deleghe:

- ogni Partecipante può conferire delega scritta ad un altro Partecipante;
- ciascun Partecipante non può rappresentare più di 3 (tre) Partecipanti.

CAPO VIII - NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Durata dell'esercizio e bilancio

16.1 - L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

16.2 - Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nel rispetto della normativa vigente, nonché il Bilancio Sociale redatto ai sensi dell'art. 9 c. 2 del D.lgs. 112/2017.

16.3 - La Fondazione agisce nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro rispettando gli articoli 2 e 3 del D.lgs. 112/2017. È conseguentemente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, in favore di chiunque disposti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

16.4 - La Fondazione ha l'obbligo di impiegare e di reinvestire gli eventuali utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che ne caratterizzano l'azione.

16.5 - A tal fine è vietata in particolare la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad amministratori, Partecipanti ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

16.6 - La Fondazione può tuttavia destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano membri del Consiglio di Amministrazione, Partecipanti o altri componenti degli organi dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 17. Scioglimento e liquidazione

17.1 - La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

17.2 - In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento e nomina uno o più liquidatori con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri che lo compongono.

17.3 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 del D.lgs. 112/2017, secondo le disposizioni statutarie e la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, aventi la stessa finalità educativa, assistenziale e sociale, che devono essere presenti sul territorio.

CAPO IX - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 18 - Controversie e Foro Competente

18.1 - Le eventuali controversie che sorgessero all'interno dell'Ente o contro lo stesso, anche se promosse da amministratori o dall'organo di controllo e revisione (se nominato), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, espletato senza successo il tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni e successivi decreti di attuazione, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del tribunale nel cui ambito ha sede l'ente. L'arbitro unico deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

18.2 - Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

18.3 - L'arbitro stabilirà a chi faranno carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato e delle ulteriori spese.

18.4 - Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

18.5 - In ogni caso, per tutte le controversie inerenti la vita societaria, viene eletto Foro Competente in via esclusiva ai sensi di legge quello territorialmente relativo alla sede legale della Fondazione.

Art. 19 - Rinvio normativo

19.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni e le disposizioni del D.lgs. n. 112/2017 in materia di Imprese Sociali.

19.2 - Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del D.lgs. n. 112/2017, del D.lgs. n. 117/2017 ove compatibile e delle altre norme applicabili alla Fondazione stessa.
